



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seconda sezione civile

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dato atto che l'indicata norma prevede che con il provvedimento in base al quale l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito di note;

ritenuto che il suddetto termine deve intendersi decorrente dalla comunicazione del provvedimento che dispone il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;

DISPONE

che le udienze di precisazione delle conclusioni fissate nella giornata di martedì (udienze del 2, 9, 16, 23 e 30 aprile 2024) siano sostituite dal deposito per via telematica di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro la data dell'udienza sostituita (così assegnato un termine non inferiore a 15 giorni).

AVVERTE

le parti che possono opporsi nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che in caso di mancato deposito delle note si provvederà ai sensi del comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c. (con la concessione di nuovo termine perentorio per note o fissazione di udienza e in caso di mancato deposito o mancata comparizione con ordine di cancellazione della causa e dichiarazione di estinzione).


Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e per la pubblicazione sul sito della Corte di Appello.

Si comunichi.

Bologna, 5.03.2024

Il Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Genaro Verni



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seconda sezione civile

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dato atto che l'indicata norma prevede che con il provvedimento in base al quale l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito di note;

ritenuto che il suddetto termine deve intendersi decorrente dalla comunicazione del provvedimento che dispone il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;

DISPONE

che le udienze di precisazione delle conclusioni fissate nella giornata di martedì (udienze del 7, 14, 21 e 28 maggio 2024) siano sostituite dal deposito per via telematica di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro la data dell'udienza sostituita (così assegnato un termine non inferiore a 15 giorni).

AVVERTE

le parti che possono opporsi nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che in caso di mancato deposito delle note si provvederà ai sensi del comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c. (con la concessione di nuovo termine perentorio per note o fissazione di udienza e in caso di mancato deposito o mancata comparizione con ordine di cancellazione della causa e dichiarazione di estinzione).


Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e per la pubblicazione sul sito della Corte di Appello.

Si comunichi.

Bologna, 5.03.2024

Il Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott. Gennaro Verni



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Seconda sezione civile

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dato atto che l'indicata norma prevede che con il provvedimento in base al quale l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito di note;

ritenuto che il suddetto termine deve intendersi decorrente dalla comunicazione del provvedimento che dispone il deposito delle note in sostituzione dell'udienza;

DISPONE

che le udienze di precisazione delle conclusioni fissate nella giornata di martedì (udienze del 4, 11, 18 e 25 giugno 2024) siano sostituite dal deposito per via telematica di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro la data dell'udienza sostituita (così assegnato un termine non inferiore a 15 giorni).

AVVERTE

le parti che possono opporsi nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che in caso di mancato deposito delle note si provvederà ai sensi del comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c. (con la concessione di nuovo termine perentorio per note o fissazione di udienza e in caso di mancato deposito o mancata comparizione con ordine di cancellazione della causa e dichiarazione di estinzione).


Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e per la pubblicazione sul sito della Corte di Appello.

Si comunichi.

Bologna, 5.03.2024

Il Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Salvadori



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Giancarlo Verni